



CITTA' DI PORTO VIRO

COPIA

Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 del 29-07-2015	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2015.
-------------------------	--

L'anno *duemilaquindici* addi *ventinove* del mese di *luglio* alle ore *16:30* nella sala delle adunanze consiliari di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in sessione *Ordinaria* ed in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano:

	Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza		Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
1	Giacon Thomas	P	10	Boscarato Luca	P
2	Gennari Silvia	P	11	Ferrari Rita	P
3	Tessarini Marialaura	P	12	Franzoso Paolo	A
4	Tortello Roberto	P	13	Mancin Dorianò	A
5	Finessi Maurizio	P	14	Luppi Roberto	A
6	Palli Alessandro	P	15	Veronese Maura	P
7	Azzalin Tania	P	16	Crepaldi Sante	P
8	Bovolenta Raffaella	P	17	Tessarini Alessia	P
9	Vianello Ivano	P	18		

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Ernesto Boniolo.

Il sig. Finessi Maurizio nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:

Azzalin Tania

Boscarato Luca

Veronese Maura

e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente passa nuovamente la parola al **Sindaco**: Anche qua vale lo stesso ragionamento fatto per l'IMU. La TASI è confermata al 2,5 per mille per l'abitazione principale, al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice e alla vendita, all'1 per mille per i fabbricati rurali, mentre non è applicabile alle categorie A1, A8 e A9 in quanto soggetto a IMU.

L'entrata TASI garantisce la copertura dei servizi indivisibili del Comune, per una quota parte di 755.000 euro. I servizi indivisibili che sono stati inseriti a fronte di una copertura in quota parte della TASI sono l'illuminazione pubblica, che ha un importo di 410.000 euro, la gestione delle reti stradali che è di 640.000 euro, servizi socioassistenziali, escluse le quote contributi a Enti terzi di 1.192.000 euro, servizio socioeducativi di 830.000 euro, servizio protezione civile di 18.000 euro, servizi demografici 253.000 euro, servizio Polizia locale 335.000 euro, per un totale di costi di servizi indivisibili pari a 3.680.000.

Di questi 3.680.000 con la TASI andiamo a coprire, quindi a decurtare, di 755.000 euro la quota di riferimento dei servizi indivisibili, insomma. Naturalmente, sono previste le detrazioni, sono confermate, oltre alla detrazione per le abitazioni principali di 105 euro relativi alle pertinenze e di rendite catastali complessivi che non superano i 250 euro, c'è anche la detrazione di 100 euro per le abitazioni principali di famiglie nel cui nucleo vi sia un portatore di handicap, dove l'ISEE non superi € 8.000,00 e in più c'è la detrazione di 100 euro per i pensionati che hanno un ISEE non superiore ad € 7.000,00.

Seguono gli interventi dei Consiglieri:

Veronese: È solo la dichiarazione di voto, che naturalmente ricalca, anche perché sono punti simili, con lo stesso tipo di mantenimento dell'aliquota. Quindi così come non andava bene la IUC componente IMU con aliquota mantenuta al (inc.), chiaramente non può andare bene quella con il 2,5 per mille per la componente TARI, perché rientriamo sempre nel discorso di prima, credo che, insomma, bisognerebbe veramente mettersi una mano sul cuore e rendersi conto delle difficoltà che la gente ha normalmente e quindi adattare le spese del Comune a quella che è la possibilità dell'entrata ridotta e soprattutto, insomma, cercare di mantenere le promesse fatte.

Tessarini Alessia: Solo un appunto. Le detrazioni misurate su quello che è il reddito minimo, 8.000 euro, 7.000 euro, a seconda dei due casi, sono veramente limiti di reddito. Dire da fame è dire poco. Forse sarebbe una detrazione che andrebbe rivista per quelle famiglie il cui reddito, non lo so, arriva a dodici, dodici, tredici, che comunque è un reddito da fame, perché anche un'ISEE di 12.000 euro l'anno sono 1.000 euro al mese, ragazzi, reddito familiare, non un reddito personale, capite bene, cioè lo sappiamo tutti che qua dentro con 1.000 euro al mese non si vive.

Quindi, veramente, forse ricalcolare queste detrazioni, parametrarle a un livello di vita diverso da quello con il quale è parametrato adesso.

Al limite visto che pensate di non poter intervenire in maniera diversa provate a rivederlo in questo senso.

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, l'argomento viene posto in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) relativi alla TASI:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

RITENUTO opportuno applicare una detrazione pari ad € 105,00 alle abitazioni principali e relative pertinenze le cui rendite catastali complessivamente considerate non superino il valore di € 250;

RAVVISATA l'opportunità di applicare le seguenti ulteriori detrazioni:

a) Detrazione di € 100,00 alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà di contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap a condizione che l'invalidità accertata sia superiore al 74% e l'indicatore ISEE relativo all'anno 2015 non superi l'importo di € 8.000,00;

b) Detrazione di € 100,00 alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà di contribuenti pensionati con un indicatore ISEE relativo all'anno 2015 non superiore all'importo di € 7.000,00. Per beneficiare di tali agevolazione, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta sui moduli predisposti dal Comune, allegando, nel caso di cui alla lettera a) copia di un certificato attestante il grado di invalidità;

ATTESO che con Deliberazione n. 99 del 23.04.2014 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014;

EVIDENZIATO quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'Interno in data 13/05/2015 che ha disposto il differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 11 contrari n. 3 (Crepaldi, Veronese, Tessarin A.), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

ALIQUOTA 2,5 per mille	Per l'abitazione principale ed altri fabbricati equiparati all'abitazione principale per legge o dal regolamento comunale TASI e relative pertinenze (escluse le abitazioni della categoria catastale A1, A8 e A9);
ALIQUOTA 2,5 per mille	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALIQUOTA 1,0 per mille	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALIQUOTA 0,0 per mille	Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

- 3) Di stabilire le seguenti detrazioni, non cumulabili, da applicare all'abitazione principale:
- Detrazione di € 105,00 alle abitazioni principali e relative pertinenze le cui rendite catastali complessivamente considerate non superino il valore di € 250,00;
 - Detrazione di € 100,00 alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà di contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap a condizione che l'invalidità accertata sia superiore al 74% e l'indicatore ISEE relativo all'anno 2015 non superi l'importo di € 8.000,00.
 - Detrazione di € 100,00 alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà di contribuenti pensionati con un indicatore ISEE relativo all'anno 2015 non superiore all'importo di € 7.000,00.

Per beneficiare dell'agevolazione di cui ai precedenti commi b) e c), il contribuente dovrà presentare apposita richiesta sui moduli predisposti dal Comune. Per le richieste di cui al comma b) dovrà essere, inoltre, allegata copia di un certificato attestante il grado di invalidità. Le richieste dovranno essere presentate entro la data fissata per il versamento della rata a saldo della TASI.

- 4) di dare atto che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, quantificato in via presuntiva in € 755.000,00, alla cui copertura è diretta, sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI al netto del fondo pluriennale vincolato
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	410.333,00
GESTIONE RETE STRADALE: viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	640.275,34
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	1.192.199,49
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	830.601,00
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	18.159,48
SERVIZI DEMOGRAFICI (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	253.998,67
SERVIZIO POLIZIA LOCALE (escluse quote finanziate da proventi codice della strada)	335.094,29
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	3.680.661,27
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI	755.000,00

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto dell'articolo 1, comma 677 della Legge 147/2013;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 40 in data 06/08/2014;
- di dare atto che il presente atto viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997;
- di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU proposta del Presidente,

CON voti favorevoli n. 11 contrari n. 3 (Crepaldi, Veronese, Tessarin A.), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL Presidente
F.to Finessi Maurizio

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato all'Albo del Comune, il giorno 05-08-2015

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi e liberi senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-08-2015
per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Porto Viro, li.....

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, li 13 AGO. 2015



Il Funzionario Incaricato
Il responsabile del procedimento
